



# STUDIO FEROCCE

Dottore Commercialista – Consulente del Lavoro – Revisore Legale

Via G. Boccaccio, 35 Fonte Nuova (RM)

e-mail: [info@studioferoce.com](mailto:info@studioferoce.com)

[www.studioferoce.com](http://www.studioferoce.com)

---

Informativa per la clientela dello Studio Feroce del 24/06/2020

## Credito d'imposta pagamenti elettronici e limite all'utilizzo del contante

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sul credito d'imposta per i pagamenti elettronici e sulle nuove soglie per l'utilizzo del denaro contante introdotte dal Decreto Fiscale n.124/2019 collegato alla Legge di Bilancio 2020.*

### Gli allegati da consultare:

Pagamenti elettronici e limiti all'utilizzo del contante.....	<b>2</b>
<i>Premessa</i> .....	2
<i>Credito d'imposta per pagamenti elettronici</i> .....	2
<i>Il provvedimento ADE n.181301/2020</i> .....	4
<i>Il provvedimento di Banca d'Italia</i> .....	5
<i>Modifiche al regime dell'utilizzo del contante</i> .....	6
<i>Regime sanzionatorio</i> .....	7

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

---

## Pagamenti elettronici e limiti all'utilizzo del contante

### Premessa

Il Decreto fiscale n.124/2019 collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha introdotto disposizioni relative alle limitazioni sull'utilizzo del denaro contante e l'incentivo verso i pagamenti elettronici. In particolare, le novità riguardano:

- 1 Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici
- 2 Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

### Credito d'imposta per pagamenti elettronici

Per incentivare l'utilizzo dei pagamenti con carte di credito, di debito o prepagate verso i consumatori finali, l'articolo 22 del Decreto Fiscale prevede un **credito d'imposta** per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni **pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili** a decorrere dal 1° luglio 2020.

La norma del decreto fiscale si completa con due Provvedimenti attuativi: uno, della Banca d'Italia, l'altro, dell'Agenzia delle Entrate.

#### Soggetti

#### beneficiari

Il credito è riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente **non eccedano l'importo di 400.000 euro.**



<b>Misura credito</b>	<b>30 per cento delle commissioni addebitate</b> per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate
<b>Modalità utilizzo credito</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in compensazione mediante modello F24;</li> <li>• a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;</li> <li>• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.</li> </ul>

<b>Il credito</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP;</li> <li>• si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti <i>de minimis</i>;</li> <li>• spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali <b>dal 1° luglio 2020</b>.</li> </ul>
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Per consentire all'Agenzia delle Entrate la verifica della spettanza del credito d'imposta, gli operatori finanziari interessati sono tenuti a trasmettere le informazioni relative ai costi per le commissioni sostenute dagli esercenti, secondo modalità e termini individuate dalla stessa Amministrazione Finanziaria con il Provvedimento prot. n. 181301/2020 del 29.04.2020.



**OSSERVA** – è altresì previsto che, al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, un provvedimento della Banca d'Italia individui le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte. Tale provvedimento è stato emanato il 21.04.2020.



## **Il provvedimento ADE n.181301/2020**

Il Provvedimento dell'Agazia delle Entrate definisce i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni che gli operatori finanziari interessati devono inviare all'Amministrazione Finanziaria.

<b>Soggetti obbligati</b>	Sono obbligati alla comunicazione <b>i prestatori di servizi di pagamento</b> autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e <b>che</b> , mediante un contratto di convenzionamento, <b>consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali</b> , anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione.
<b>Dati da trasmettere</b>	Oggetto della comunicazione sono <b>i dati delle commissioni addebitate all'esercente per transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici riconducibili a consumatori finali</b> e andranno trasmesse in conformità alle specifiche tecniche allegate al Provvedimento, ed includono: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ il codice fiscale dell'esercente;</li><li>✓ il mese e l'anno di addebito;</li><li>✓ il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;</li><li>✓ il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;</li><li>✓ l'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;</li><li>✓ l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.</li></ul>
<b>Modalità di trasmissione</b>	I predetti dati andranno trasmessi <b>entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento</b> utilizzando il Sistema di Interscambio Dati, organizzati in file conformi alle specifiche tecniche allegate al Provvedimento. Quindi la prima comunicazione relativa al mese di luglio andrà inviata entro il <b>20 agosto 2020</b> .
<b>Soggetti non residenti</b>	I soggetti non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati <b>si accreditano al SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale</b> ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 605/1973 <b>e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell'Agazia delle Entrate</b> .
<b>Ricevute</b>	Una volta effettuata la trasmissione, a seguito del risultato positivo dell'elaborazione, <b>verrà inviata una ricevuta di accoglimento del file</b> . Il file può essere scartato totalmente o parzialmente per effetto dei controlli, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.



	In tal caso, i dati contenuti nel file sono considerati, rispettivamente, completamente o parzialmente non trasmessi.
<b>Rettifica della trasmissione</b>	In caso di omissioni o errori nei dati trasmessi e acquisiti, <b>è possibile trasmettere una comunicazione di annullamento, sempre entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento</b> , che cancella integralmente tutti i dati già trasmessi e acquisiti riferiti a quella mensilità, e trasmettere successivamente una nuova comunicazione entro lo stesso termine.
<b>Conservazione documentazione</b>	Gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, degli organi dell'amministrazione finanziaria, e conservata per un periodo di 10 anni dall'anno in cui il credito è stato utilizzato.

### ***Il provvedimento di Banca d'Italia***

La Banca d'Italia con il Provvedimento del 21 aprile 2020 ha individuato le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

<b>Ambito applicativo</b>	Il provvedimento si rivolge a tutti i prestatori di servizi di pagamento che hanno convenzionato un esercente residente in Italia per l'accettazione di strumenti di pagamento al punto vendita, fisico o on-line (sui siti di commercio elettronico) e prevede che i prestatori di servizi di pagamento comunichino, almeno una volta al mese, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte dagli esercenti. Tali informazioni consentiranno agli esercenti di attivarsi per avvalersi della detrazione del 30 per cento delle commissioni pagate per le transazioni effettuate a partire dal 1 luglio 2020.
<b>Pagamenti</b>	I pagamenti sono quelli effettuati mediante carte di credito, debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili accettati in Italia e offerti da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestatori di servizi di pagamento soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, comma 6 del DPR n. 605/1973, ovvero le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, etc.);</li> <li>• prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli definiti al punto precedente.</li> </ul>
<b>Obbligo di trasmissione informazioni</b>	I soggetti convenzionatori trasmettono agli esercenti le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;</li> </ul>



<p><b>agli esercenti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;</li> <li>• il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;</li> <li>• un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all'esercente nel mese di addebito che illustri: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ l'ammontare delle commissioni totali, ovvero l'insieme delle commissioni, applicate all'esercente dal soggetto che stipula con quest'ultimo un contratto di convenzionamento, pagate dall'esercente in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuate sia da un consumatore finale sia da un non consumatore;</li> <li>○ l'ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;</li> <li>○ l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Modalità di trasmissione informazioni</b></p>	<p>I predetti dati andranno trasmessi per via telematica entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.</p> <p>Se il 20° giorno è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo; tale proroga si applica anche ai termini che scadono nella giornata di sabato.</p> <p>Il primo periodo di riferimento decorre dal 1° luglio 2020.</p>

### **Modifiche al regime dell'utilizzo del contante**

La normativa antiriciclaggio prevede:

#### **Art.49, DLgs. 231/2007**



*È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a 3.000 euro**.*

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.



**NOTA BENE** – I trasferimenti che eccedano il limite dei 3.000 euro possono tuttavia essere eseguiti per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.






L'articolo 18 del DL n.124/2019 detta disposizioni volte modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il **valore soglia**, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica **il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi**, venga **ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, per ridursi ulteriormente a **1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022**.

Tale articolo ridefinisce:

- la **soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore** in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche;
- **la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta**, svolta dai soggetti, iscritti in una specifica sezione, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute.



### **Regime sanzionatorio**

L'articolo 18 del DL n.124/2019 ha inserito nel DLgs. n.231/2007:

#### **Comma 1-ter, art.63**

*Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro.*

*Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a*



***Distinti saluti***

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍*

